

**VERBALE N. 12/2022 DEL 16.12.2022**

In data 16.12.2022 alle ore 12,35 il Collegio dei Revisori dei Conti Camera di Commercio di Arezzo - Siena, nominato con deliberazioni del Consiglio camerale n. 12 del 27.05.2019 e n. 19 del 25.09.2019

▪ Dott. Giovanni Piras	Presidente	Designato dal M.E.F.
▪ Dott.ssa Serena Cianflone	Componente	Designata dal M.I.S.E.
▪ Dott. Pierangelo Arcangioli	Componente	Designato da Regione Toscana

ha esaminato il preventivo 2023 della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Ordine del giorno della riunione (convocazione del Presidente, a mezzo posta elettronica, in data 12.12.2022):

1. Certificazione Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente Camera di Commercio Arezzo-Siena – anno 2022. Ipotesi accordo sottoscritta;
2. Bilancio di previsione 2023;
3. Varie ed eventuali

Il Collegio ha stabilito di procedere alla redazione di distinti verbali, in considerazione della specificità dei singoli argomenti.

Il preventivo 2023 è stato predisposto con deliberazione della Giunta camerale avente ad oggetto “Adozione preventivo anno 2023 della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dell’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo” adottata nella riunione del 13.12.2022; il predetto documento, corredato dalla relativa documentazione allegata, conforme a quella esaminata dalla Giunta camerale, è stato trasmesso al Collegio dei revisori mediante posta elettronica in data 13.12.2022.

In esito all’esame della predetta documentazione ed alla riunione con modalità telematiche in data odierna, mediante la piattaforma Zoom, è condiviso e predisposto il presente verbale, che sarà sottoscritto in originale in occasione della prossima riunione in presenza.

Partecipa alla riunione odierna la Dott.ssa Elena Iacopini, Responsabile del Servizio Ragioneria - Provveditorato, appositamente invitata dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.


Il Collegio passa all’esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Preventivo dell’esercizio finanziario 2023 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completa degli allegati, dovrà essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Regione Toscana.

La riunione termina alle ore 13,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

- Dott. Giovanni Piras 
- Dott.ssa Serena Cianflone 
- Dott. Pierangelo Arcangioli



**Allegato 1) al Verbale n. 12/2022 del 16.12.2022**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO SUL  
PREVENTIVO DELL'ANNO 2023  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
AREZZO - SIENA**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 30, secondo comma, del vigente regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 254/2005, ha preso in esame il **preventivo dell'anno 2023** corredato della **relazione predisposta dalla Giunta** ai sensi dell'art. 7, primo comma del DPR 254/2005 e dei seguenti documenti:

- **il preventivo economico**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005, redatto secondo lo schema allegato A) al D.P.R. medesimo
- **il budget economico annuale** redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 27/2013
- **il budget economico pluriennale** redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 27/2013 e definito su base triennale, che presenta una articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale
- **il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa** complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – del D.M. 27/2013
- **il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con DPCM 18.9.2012.

Il preventivo 2023 è il seguente:

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI	
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2022	PREVENTIVO ANNO 2023
<b>GESTIONE CORRENTE</b>		
<b>A) Proventi correnti</b>		
1 Diritto Annuale	7.853.500	7.600.000
2 Diritti di Segreteria	2.900.000	2.900.000
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	467.000	1.102.434
4 Proventi da gestione di beni e servizi	238.500	230.000
5 Variazione delle rimanenze	=====	=====
Totale Proventi Correnti A	11.459.000	11.832.434
<b>B) Oneri Correnti</b>		
6 Personale	-4.069.000	-4.175.000
7 Funzionamento	-2.904.000	-2.398.000
8 Interventi Economici	-2.632.503	-3.036.434
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.495.000	-2.410.000
Totale Oneri Correnti B	-12.100.503	-12.019.434
Risultato della gestione corrente A-B	-641.503	-187.000
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>		
10 Proventi Finanziari	19.000	5.000
11 Oneri Finanziari	-200	-500
Risultato della gestione finanziaria	18.800	4.500
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>		
12 Proventi straordinari	62.160	138.000
13 Oneri Straordinari	-18.000	-20.000
Risultato della gestione straordinaria (D)	44.160	118.000
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>		
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale		
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	-10.000	=====
Differenze rettifiche attività finanziarie	-10.000	=====
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-588.543	-64.500
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>		
E Immobilizzazioni Immateriali	2.600	7.000
F Immobilizzazioni Materiali	76.000	288.000
G Immobilizzazioni Finanziarie	=====	=====
<b>TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)</b>	<b>78.600</b>	<b>295.000</b>

La **relazione al preventivo**, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 254/2005, reca

informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti di cui all'allegato A) e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate nello stesso schema.

Determina, inoltre, le assegnazioni delle risorse complessive agli obiettivi, ai programmi, ai progetti ed alle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione previsionale e programmatica.

Passando all'analisi delle voci che compongono il preventivo, **per quanto attiene ai proventi**, il Collegio ha verificato l'attendibilità e la prudenzialità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera.

In particolare, si prende atto della previsione del diritto annuale.

L'art. 28 del D.L. 90/24.6.2014, convertito in Legge 11.8.2014, n. 114 prevede che l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016 del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

Il comma 10 dell'art. 18 della Legge 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 219/2016, è il seguente: *“Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento”*.

Con deliberazione del Consiglio camerale n. 12 adottata nella riunione del 14.11.2022 è stato approvato l'aumento del 20% del diritto annuale, per il triennio 2023 – 2025, per la realizzazione dei seguenti progetti di sistema:

- La doppia transizione: digitale ed ecologica
- Formazione Lavoro
- Turismo
- Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.

Alla realizzazione dei progetti sono destinate le risorse derivanti dall'aumento 20% del diritto annuale, stabilite in €. 920.000,00 al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti per il triennio 2023-2025 con la richiamata deliberazione del Consiglio n. 12/2022.

E' in corso l'iter per l'autorizzazione all'aumento, come previsto dall'art. 18 – comma 10 – della Legge 580/1993.

La relazione al preventivo riporta che, al fine di assicurare la continuità e la maggiore efficacia dei progetti di sistema, la Camera ritiene di procedere allo stanziamento nel preventivo 2023 delle risorse derivanti dall'aumento 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025, precisando che qualora il Ministero non autorizzasse l'aumento del diritto annuale, la Camera farà fronte con risorse proprie agli oneri sostenuti per la realizzazione dei progetti in questione, ritenuti di fondamentale valenza e rilevanza per il sostegno e lo sviluppo del sistema economico territoriale.

La previsione del diritto annuale 2023 tiene conto dell'attuale situazione economica in relazione a: Fatturato: la crisi economica generata dalla pandemia si è tradotta nel 2020 in una forte battuta d'arresto nei conti delle imprese italiane poiché la chiusura forzata, il prolungamento delle restrizioni e il rallentamento dell'attività economica hanno provocato un netto calo del fatturato: nel 2020,

infatti, i ricavi si sono contratti del 10,7%, con effetti negativi più consistenti per le grandi aziende (-13,4%) e flessioni di minore entità per le piccole (-6,00%) e per le medie imprese (-7,1%) (Osservatorio sui bilanci 2020 di Cerved – settembre 2021).

Il biennio 2021-2022 registra una graduale ripresa dei fatturati, più sensibile nel 2021, mentre il corrente anno subisce l'impatto negativo degli aumenti eccezionali nei prezzi di energia e combustibili, oltre che le criticità ulteriori collegate alla situazione geopolitica ed al conflitto Russia-Ucraina.

Dall'esame delle tabelle rese disponibili da Infocamere alla data del 30.09.2022 si rileva che tra le società iscritte in sezione ordinaria oltre il 62% del tributo è dovuto da imprese ricomprese nella prima fascia di fatturato (fino a €. 100.000,00, diritto annuale dovuto €. 120,00). L'andamento dei fatturati produrrà quindi effetti solo sul tributo dovuto dalle imprese ricomprese nelle ulteriori fasce di fatturato.

Nel complesso, considerando le sedi (comprese le neoiscritte) di entrambe le province, meno del 17% delle imprese è ricompresa nelle fasce di fatturato superiore a 100.000 euro, per le quali il tributo dovuto è calcolato sulla base del fatturato conseguito nell'esercizio precedente.

Numero di imprese: la crisi economica ha comportato nel confronto 2020-2021 una consistente cessazione di attività imprenditoriali, in numero superiore rispetto alle nuove iscrizioni; confrontando infatti i dati delle imprese registrate, è stato riscontrato un decremento del numero complessivo delle imprese.

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è restato in negativo dal 4° trimestre 2020 al 2° trimestre 2021, mentre nel terzo trimestre 2021 è stato positivo; il saldo è stato nuovamente negativo nel 4° trimestre 2021 e nel 1° trimestre 2022, mentre le maggiori iscrizioni avvenute in entrambi i trimestri successivi determinano, al 30.09.2022 un numero di imprese registrate leggermente superiore rispetto al 30.09.2021.

Il provento per diritto annuale (tributo, sanzioni, interessi) è complessivamente il seguente:

Diritto annuale "base" – tributo, sanzioni ed interessi	€.	6.342.000,00
Diritto annuale maggiorazione 20% - tributo, sanzioni ed interessi	€.	1.260.000,00
Restituzione diritto annuale anno 2023	€.	- 2.000,00
<b>TOTALE PROVENTO DIRITTO ANNUALE 2023</b>	<b>€.</b>	<b>7.600.000,00</b>

Come previsto nella nota ministeriale del 22 giugno 2017, il diritto annuale derivante dalla maggiorazione del 20% è contabilizzato in un apposito conto, distinto dal conto del diritto annuale "base".

Si riporta di seguito il confronto tra le previsioni iniziali 2022 e 2023 delle voci di proventi correnti:

<i>Descrizione</i>	<i>Preventivo 2022</i>	<i>Preventivo 2023</i>	<i>Differenza</i>
Diritto Annuale	7.410.000,00	7.600.000,00	190.000,00
Diritti di Segreteria	2.880.000,00	2.900.000,00	20.000,00
Contributi trasferimenti e altre entrate	340.800,00	1.102.434,00	761.634,00
Proventi da gestione di beni e servizi	175.500,00	230.000,00	54.500,00
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari	5.100,00	5.000,00	-100,00

Proventi straordinari	30.000,00	138.000,00	108.000,00
TOTALE	10.841.400,00	11.975.434,00	1.134.034,00

La previsione 2023 del diritto annuale è effettuata in linea con gli importi accertati nei bilanci d'esercizio 2020 e 2021 e con il preconsuntivo 2022 (tributo 2020 €. 7.225.634; tributo 2021 €. 7.157.986; tributo 2022 €. 7.178.504; tributo previsione 2023 €. 7.080.000,00).

I contributi, trasferimenti e altre entrate ricomprendono il provento per il contributo ministeriale relativo al progetto VATO (€. 479.934,00), il contributo Unioncamere per progetti finanziati dal FNP 2021/2022 (€. 227.500,00) e tengono inoltre conto dei maggiori proventi stimati per i fitti attivi.

I proventi straordinari derivano per complessivi €. 108.000,00 dalla eliminazione di debiti pregressi relativi a interventi economici non realizzati e/o conclusi con oneri minori rispetto alle risorse destinate, come segue:

- debiti contabilizzati dalla Camera di Arezzo all'atto dell'accorpamento: il Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota prot. 0172113/24.09.2015, ha precisato che le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commercio cessate, oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dirigenziale nell'ambito del budget assegnato, andranno imputate contabilmente alle cessate Camere mediante accantonamento in un apposito fondo oneri denominato "spese future" (spese per passività certe, ma non ancora definite esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione). Ad oggi esiste un debito residuo a tale titolo di €. 62.000 circa che può essere eliminato;
- debiti contabilizzati dalla Camera di Siena all'atto dell'accorpamento per contributi in c/interessi a favore di imprese su Bandi gestiti da FISES spa; con nota prot. 1106 del 28.11.2022 FISES ha comunicato che i contributi da liquidare ai beneficiari nell'ambito dell'iniziativa ammontano a €. 2.179,43, cosicchè può essere eliminato dal bilancio il debito residuo di €. 46.000,00 circa.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 254/2005, i proventi di cui all'allegato A, imputati alle singole funzioni, sono i proventi direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi.

**Per quanto attiene agli oneri**, il Collegio ha verificato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera e valutato gli stessi anche sulla base del preconsuntivo dell'anno in corso.

I costi del personale, riportano, tra gli altri, stanziamenti per:

- la retribuzione, base ed accessoria, del personale dipendente, secondo gli importi stabiliti dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16.11.2022;
- la retribuzione, base ed accessoria, del personale con qualifica dirigenziale, secondo gli importi stabiliti dal vigente C.C.N.L. Area Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020;
- l'indennità di vacanza contrattuale, nelle misure stabilite dal CCNL dei Dirigenti e dal CCNL del personale camerale, emolumento che costituisce un anticipo sui futuri miglioramenti e che sarà riassorbito con gli aumenti disposti dai prossimi contratti;
- il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€. 164.170,00) corrispondente all'importo del preventivo 2022 aggiornato; l'art. 15 – comma 5 – e l'art. 67 – comma 1 - del CCNL 21.05.2018 prevedono che tali risorse sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti, decurtando dell'importo destinato a tale titolo nell'anno 2017 il Fondo risorse decentrate. In tal senso, anche l'art. 17 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022 riporta che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli Enti.

- Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale (€ 272.253,00): il Programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, ricompreso nel Piano integrato di attività e organizzazione (cosiddetto P.I.A.O) approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 66 adottata nella riunione del 28.06.2022, ha previsto la revisione della dotazione organica funzionale della dirigenza, con la diminuzione di un posto e la rideterminazione della dotazione organica in 3 unità, di cui una unità in aspettativa. Il sopra richiamato P.I.A.O. riporta inoltre che *“Tale riduzione stabile dell’organico dirigenziale determinerà - all’atto della costituzione del fondo per l’anno 2022 - un adeguamento in diminuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in applicazione di principi di carattere generale quali l’efficienza, l’economicità ed il buon andamento dell’azione amministrativa”*.  
Lo stanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale, per l’importo di € 272.252,65 nel 2022 è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 28.07.2022; lo stanziamento di € 272.253,00 tiene conto anche per l’anno 2023 del sopra richiamato adeguamento in diminuzione delle risorse.
- Fondo risorse decentrate per il personale camerale non dirigente, che ammonta a € 656.887,00, stesso importo del corrente anno 2022 approvato con deliberazione G.C. n. 95 del 21.10.2021, adottata nella riunione del 15.10.2021, nella quale è precisato che l’importo destinato nel 2022 al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, è inferiore al limite previsto dalla normativa; l’importo del fondo per il 2022 è stato certificato dal Collegio dei revisori con verbale n. 10/2022 del 10.11.2022.

Lo stanziamento della voce B6 “Personale” prevede anche le risorse per l’assunzione di due unità di categoria C – profilo “assistente amministrativo” a tempo pieno e indeterminato mediante espletamento di procedura di mobilità e per l’assunzione di 2 unità di categoria D (nell’ambito del fabbisogno del personale 2022 e 2023).

L’art. 1 – comma 450 – della Legge 30.12.2018, n. 145, ha introdotto all’art. 3 del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, il comma 9 bis:

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Il Collegio, ha altresì accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica applicabili alle camere di commercio.

<p><b>LIMITI DI SPESA DI CUI ALL’ART. 1 – commi da 590 a 595 – LEGGE 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)</b></p>
--

**Comma 590.** Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

**Comma 591.** A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

**Comma 592.** Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) *omissis*

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

**Comma 595.** Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Il Ministero Sviluppo Economico, con nota prot. 88850 del 25.03.2020, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero Economia e Finanze, ha comunicato le prime indicazioni operative in merito all'applicazione delle disposizioni sopra riportate:

- con nota prot. 148123 del 12.9.2013 è stato individuato il quadro di raccordo tra lo schema di conto economico previsto dal DPR 254/2005 e lo schema di conto economico di cui al DM 27.3.2013, stabilendo che gli interventi di promozione economica di cui alla voce B8 dell'Allegato C del DPR 254/2005 devono essere imputati alla voce B7a dello schema del DM 27.3.2013;
- come si evidenzia anche dalla lettura della relazione tecnica alla Legge 160/2019, l'obiettivo delle disposizioni del comma 590 e seguenti è quello di coordinare e semplificare il quadro delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi;
- il medesimo MISE, con nota n. 0190345 del 13.9.2012, ha escluso dalla spesa sostenuta per consumi intermedi gli interventi di promozione economica inseriti nelle apposite voci del conto economico, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla "mission istituzionale" delle camere di commercio;
- per tali motivazioni, il Ministero ritiene di poter escludere gli oneri per interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al DM 27.3.2013 dalla base imponibile della media dei costi per acquisizione di beni e servizi iscritti nella stessa voce dei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

La circolare MEF RGS n. 23 del 19.05.2022 fornisce specifiche indicazioni in merito al rispetto dei vincoli di spesa per l'anno 2022, con riferimento alle spese energetiche:

*Più precisamente, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle suddette spese, si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc..*

*Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.*

La circolare MEF RGS n. 42 del 7.12.2022, precisa che preso atto del perdurare della situazione politica internazionale e delle immutate condizioni nella fornitura dei servizi energetici, in termini di rincaro dei prezzi applicati “*si reputa opportuno confermare, anche per l’esercizio 2023, l’esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 591, della Legge 160/2019 degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc...*” ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare comunque il contenimento delle spese in parola.

La medesima circolare, inoltre, riporta che è consentita agli enti che operano in contabilità civilistica l’esclusione dell’onere dei buoni pasto dal limite di spesa fissato dal menzionato art. 1 – comma 591 – della Legge 160/2019, facendo presente che l’esclusione dal computo andrà operata sia nella determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi 2016, 2017 e 2018, sia nella determinazione delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio di riferimento.

Nella fattispecie, per la Camera di Arezzo-Siena:

- il valore medio delle spese sostenute nel triennio 2016-2018 per acquisto di beni e servizi, al netto degli oneri per energia elettrica, combustibile da riscaldamento e buoni pasto, è pari ad €. 1.081.051,12 (budget economico ex DM 27.3.2013 voci B6, B7 con esclusione degli interventi di promozione economica, B8).

L’importo iscritto al medesimo titolo nel budget economico ex DM 27.3.2013 allegato al preventivo economico 2023 è di 989.000,00 al netto degli oneri per energia elettrica, combustibili da riscaldamento e buoni pasto.

<b>Norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa abrogate di cui all'allegato A alla Legge 160/2019</b>
---

**Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580**

Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l’Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l’eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

**Art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012**

A decorrere dal 2013 è ridotta del 10% la spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010, con versamento delle somme derivanti da tale riduzione all’entrata del bilancio dello Stato.

**Art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014**

A decorrere dal 2014 la spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010 è ulteriormente ridotta del 5% su base annua, con versamento delle somme derivanti da tale riduzione all’entrata del bilancio dello Stato.

**Art. 8 - comma 1 - del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010**

A decorrere dal 2011, il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato.

**Art. 6 – comma 7 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010**

A decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

**Art. 6 – comma 8 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010**

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per pubblicità spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

**Art. 6 – comma 13 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010**

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

**Art. 6 – comma 12 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010**

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

<p><b>LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 – commi 610 e 611 – LEGGE 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)</b></p>
---

Comma 610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Comma 611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

L'art. 53 – comma 5 - del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 ha abrogato i suddetti commi ed i successivi commi 612 e 613.

**Spese per l'esercizio, la manutenzione, l'assicurazione ed il noleggio di automezzi**

LIMITE DI SPESA	PREVISIONE 2023
2.348,33	2.430,00

***Art. 15 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, che modifica l'art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012***

A decorrere dal 1°/5/2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La circolare del Ministero Sviluppo Economico prot. 5544/16.06.2006 ha precisato che sono da ritenersi soggette alle limitazioni solo le autovetture destinate ad uso esclusivo di personale, ma non quelle destinate ad uso promiscuo. Il rispetto del limite di spesa non si pone quindi per l'automezzo (autocarro per trasporto di cose - uso proprio), immatricolato dalla Camera di Arezzo nel 2011.

La spesa sostenibile dalla Camera per l'auto BMW (ex Camera di Siena) è di €. 2.348,33.

L'art. 18, comma 6, della Legge 29.12.1993, n. 580, come modificato dal comma 322 dell'art.1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedeva che *“Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa”*.

Il Ministero Sviluppo Economico, con la nota prot. 34807 del 27.2.2014, aveva individuato le tipologie di spese soggette ad obiettivi di contenimento tra cui è possibile effettuare le variazioni compensative di cui al citato art. 18, comma 6, della Legge 29.12.1993, n. 580, come modificato dal comma 322 dell'art.1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- *Incarichi di studio e consulenza (art. 1, comma 5, D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013)*
- *Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010)*
- *Spese per missioni (art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010)*
- *Spese per la formazione (art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010)*
- *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture nonché di acquisto di buoni taxi (art. 5, comma 2 D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012; art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013; DM 3/8/2011)*
- *Consumi intermedi (art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012)*
- *Mobili e arredi (art. 1, comma 141, Legge 228/2012)*
- *Taglia carta (art. 27 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008)*

## **Legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019, n. 160)**

Comma 590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

L'Allegato A sopra richiamato non ha abrogato il limite di spesa per le auto, di cui all'art. 15 del D.L. 66/2014, abrogando invece l'art. 18 – comma 6 – della Legge 580/1993 che consentiva la compensazione delle maggiori spese per l'auto con altre tipologie di spesa soggette a limitazione.

**Versamento al bilancio dello Stato:** in data 14.10.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime alcune norme di legge contenenti l'obbligo per le camere di commercio di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa, chiarendo che tale illegittimità riguarda il periodo 2017-2019.

La sopra richiamata sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133;
- dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. 31.5.200, n. 78 convertito in Legge 30.7.2010, n. 122;
- dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135;
- dell'art. 50, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge 23.6.2014, n. 89;

nelle parti in cui prevedono, limitatamente all'applicazione alle Camere di Commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con la legge di Bilancio 2020 le norme impugnate e dichiarate incostituzionali sono state sostituite da altre che, pur mantenendo lo stesso obbligo, la Corte non ha potuto esaminare in quanto non oggetto del ricorso originario.

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), prevede che:

comma 594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590 versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

comma 595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il versamento di cui al comma 594 è determinato nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

L'Allegato A) alla legge 160/2019 richiama tutte le disposizioni, sopra riportate in dettaglio, oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022, con eccezione dell'art. 6 – comma 14 – del D.L. 78/2010, relativo alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture.

In applicazione del citato art. 1 – comma 594 – della Legge 160/2019 (gli enti versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento) non è pertanto dovuto alcun versamento riferito

alle norme di cui all'Allegato A, in quanto è stata dichiarata l'incostituzionalità di tali norme, in base alle quali era stato effettuato il versamento 2018, annualità nella quale – in ragione della sentenza della Corte Costituzionale, che riguarda appunto il triennio 2017/2018/2019 – la Camera vanta un credito nei confronti del MEF per le somme versate.

La scheda di monitoraggio della spesa anno 2018, allegato 2 alla circolare MEF RGS n. 14 del 23.3.2018, evidenzia tra gli altri un importo da versare ex art. 6 – comma 14 – del D.L. 78/2010, norma dichiarata incostituzionale con la sentenza 210/2022 ma non riportata nell'Allegato A alla Legge 160/2019.

In attesa di chiarimenti da parte di Unioncamere, è pertanto previsto un versamento al Bilancio dello Stato in applicazione di detta normativa, nell'importo di €. 2.336,85 (previsione arrotondata €. 2.350,00) risultante dalla scheda di monitoraggio della spesa anno 2022, allegato 2 alla circolare MEF RGS n. 23/19.5.2022.

**Quote associative:** il contributo consortile obbligatorio Infocamere, previsto dall'art. 28 dello Statuto, in coerenza alla risposta di Agenzia Entrate ad una apposita istanza di interpello formulata da Infocamere, è stato fino ad oggi considerato una forma di finanziamento che non generava alcun obbligo di remunerazione o restituzione di attività in favore dei soci, assimilabile pertanto a versamenti a fondo perduto soggetti a ritenuta 4%.

Infocamere, con nota del 12.09.2022, ha comunicato che Agenzia delle Entrate ha recentemente modificato l'indirizzo in ordine all'esenzione ai fini IVA dei contributi in questione, come emerge dalla risposta ad interpello n. 532/E del 2021, nella quale ha ritenuto assoggettabili ad IVA i contributi ricevuti da una società in house; sono stati quindi condotti ulteriori approfondimenti con consulenti specializzati, all'esito dei quali Infocamere ha ritenuto di prevedere, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'IVA al contributo consortile obbligatorio, venendo meno il regime di esenzione.

Nella sopra richiamata nota, Infocamere rappresenta inoltre che il contributo consortile, sebbene assoggettato ad IVA, continuerà ad essere classificabile nella voce "Quote associative", in coerenza con il DPR 254/2005, come integrato dalle circolari applicative, tenuto conto che la contabilizzazione delle poste iscritte nei bilanci camerali deve avvenire, seguendo il principio della "natura della spesa". Quanto sopra è confermato da Unioncamere che, con nota prot. 25616 del 06.12.2022, precisa che le somme versate a titolo di contributo consortile obbligatorio – derivanti quindi dalla partecipazione alla società consortile cui sono affidati determinati compiti – comporta la completa assimilazione del contributo ad una quota associativa.

In conseguenza, in termini di classificazione contabile, tali poste sono rilevate nel mastro "Quote associative", nel quale vengono contabilizzati i costi sostenuti dalle camere di commercio per i contributi associativi, in coerenza con il principio della "natura della spesa", non essendo la contabilizzazione influenzata dal trattamento fiscale applicato alle richiamate somme ai fini IVA.

I contributi consortili obbligatori non possono del resto rientrare tra i consumi intermedi, in quanto non qualificabili come "pagamenti di beni e servizi consumati quali input di un processo di produzione" (circolare MISE del 13.9.2012) e non concorrono alla determinazione dei costi per beni e servizi (circolare MISE del 25.3.2020).

**Compensi agli Organi:** l'art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019 stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'art. 1 – comma 2 – della Legge 196/2009, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base

di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell'introdurre modifiche all'art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere che hanno già completato gli accorpamenti o che non sono tenute dalla legge ad accorparsi.

La suddetta normativa prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio in questione, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, senza la possibilità di innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della citata legge n. 580/1993. Ad oggi il suddetto decreto ministeriale non è stato emanato.

In G.U. n. 222 del 22.09.2022 è stato invece pubblicato il DPCM 23.8.2022, n. 143 che, in attuazione dell'art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) definisce i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici.

In particolare, l'art. 2 prevede che il decreto si applica agli enti ed organismi di cui all'art. 1 – comma 2 – della Legge 196/2009 (tra i quali sono ricomprese le camere di commercio), con l'esclusione degli enti del SSN, delle società di cui al D. Lgs. 175/2016 (partecipazione pubblica), degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, delle regioni, province autonome, enti locali e loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

Il successivo art. 13 stabilisce che i compensi fissati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPCM 23.08.2022 continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati. Sono ad oggi in corso approfondimenti da parte di Unioncamere per definire la corretta applicazione delle normative alle camere di commercio; la previsione 2023 è quindi stata formulata secondo gli importi di cui al DPCM 143/2022, tenuto conto che sulla base dei parametri (classi dimensionali economico-patrimoniali e indici economici dimensionali), la Camera di Commercio di Arezzo – Siena è ricompresa in classe II e che, come previsto dal citato art. 13, si potrà dar luogo alla corresponsione dei compensi dall'inizio del prossimo mandato degli Organi (autunno 2023).

In attesa di conoscere gli esiti degli approfondimenti svolti da Unioncamere, oltre allo stanziamento di €. 39.000,00 nell'ambito della voce B7 "Funzionamento", è stato previsto anche un accantonamento di €. 50.000,00 per eventuali spese future.

Il Collegio ritiene utile segnalare che il citato DPCM 23.8.2022, all'articolo 4, comma 6, prevede che *"Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del **parere dell'organo di controllo** in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 [criteri di classificazione degli enti per la definizione dei compensi] e 6 [Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri e alla copertura finanziaria della relativa spesa]"*.

Per l'anno 2023 sono previsti i seguenti programmi e le relative assegnazioni di risorse alla **voce B8 "Interventi economici"**, per l'importo complessivo di **€. 3.036.434,00**:

### 1. VERSO UNA P.A. SEMPLICE, DIGITALE, EFFICIENTE

Digitalizzazione della P.A. e dei servizi alle imprese	€.	22.000,00
--	----	-----------

### 2. PER UN SISTEMA ECONOMICO COESO, TRASPARENTE E SOSTENIBILE

Mediazione, Conciliazione, Arbitrato, tutela del consumatore, Iniziative Consulta dei consumatori	€.	52.000,00
Progetto MISE-Unioncamere vigilanza prodotti	€.	20.000,00

### 3. IMPRESE COMPETITIVE 4.0 ED INTERNAZIONALIZZATE

Progetto La doppia transizione: digitale ed ecologica	€.	397.224,00
Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali	€.	159.889,00

### 4. UN TERRITORIO ATTRATTIVO ED INTEGRATO

Progetto Turismo	€.	172.432,00
Progetto Piattaforma multimediale di gestione e promozione dell'offerta turistica in area VATO a servizio del territorio coperto dal VATO verde	€.	479.934,00
Progetti finalizzati al sostegno dei comparti economici locali	€.	470.000,00
Iniziative Arezzo Fiere e Congressi	€.	100.000,00
Tutela e promozione delle tipicità – Panel qualificazione IGP olio, DOC e DOCG vino	€.	16.000,00
Iniziative settore agroalimentare – Vinitaly	€.	40.000,00
Altre iniziative	€.	7.500,00

**5. LE GIOVANI GENERAZIONI E L'INIZIATIVA ECONOMICA, FATTORI DI SVILUPPO – L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Progetto Formazione Lavoro	€.	80.040,00
Iniziative con le Istituzioni universitarie del territorio	€.	70.000,00
Imprenditoria femminile	€.	20.000,00
Progetto comunitario FE.MI.NA	€.	4.514,00

**6. L'OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE**

Comunicazione per attività istituzionale – Piano di comunicazione	€.	25.000,00
Studi e ricerche	€.	12.500,00

**Azienda Speciale Arezzo Sviluppo**  
**3. IMPRESE COMPETITIVE 4.0 ED INTERNAZIONALIZZATE**  
**4. UN TERRITORIO ATTRATTIVO ED INTEGRATO**  
**5. LE GIOVANI GENERAZIONI E L'INIZIATIVA ECONOMICA, FATTORI DI SVILUPPO – L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Risorse destinate € 449.901,00

**Promosienarezzo srl**  
**3. IMPRESE COMPETITIVE 4.0 ED INTERNAZIONALIZZATE**  
**4. UN TERRITORIO ATTRATTIVO ED INTEGRATO**

Risorse destinate € 210.000,00

**Progetti finanziati dal Fondo perequativo 2021-2022**  
**3. IMPRESE COMPETITIVE 4.0 ED INTERNAZIONALIZZATE**  
**4. UN TERRITORIO ATTRATTIVO ED INTEGRATO**  
**5. LE GIOVANI GENERAZIONI E L'INIZIATIVA ECONOMICA, FATTORI DI SVILUPPO – L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Risorse destinate € 227.500,00

In merito agli **ammortamenti e accantonamenti** il Collegio evidenzia quanto segue:

▪ *Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali (€ 450.000,00):*

gli ammortamenti sono calcolati a “quote costanti”, secondo aliquote che tengono conto della obsolescenza del bene e della residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono calcolati su dati storici, tenendo conto del valore residuo dei beni presenti al 31.12.2022 e del piano degli investimenti previsto per il 2023.

Gli immobili già di proprietà della Camera di Arezzo sono ammortizzati ad aliquota 3%.

L’immobile già di proprietà della Camera di Siena, ubicato in Poggibonsi, è ammortizzato ad aliquota 3%.

Per l’immobile sede di Siena, in considerazione del valore corrente di mercato, dello stato di conservazione dell’immobile medesimo, della residua previsione di utilizzo, si ritiene di procedere all’ammortamento annuo per l’importo corrispondente al 2% del costo storico dell’immobile incrementato dell’importo delle opere di manutenzione straordinaria. Complessivamente, l’ammortamento degli immobili è stimato in €. 393.000,00.

▪ *Svalutazione crediti (€ 1.800.000,00):*

Relativamente alla determinazione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti per l’anno 2023 è stata presa a riferimento la percentuale di mancata riscossione, come risultante dai dati di Infocamere, dei ruoli emissione 2018 (diritto annuale 2015 e 2016 provincia di Siena; diritto annuale 2016 provincia di Arezzo) ed emissione 2017 (diritto annuale 2015 provincia di Arezzo).

E’ stato inoltre considerato che il fondo svalutazione crediti al 31/12/2021 ammonta al 99,50% del valore nominale dei crediti per diritto annuale; alla medesima data il valore residuo del credito per diritto annuale era di €. 143.116,21.

Nel corso del 2022, inoltre, sono proseguite le riscossioni sui crediti anni precedenti, riscossioni che a inizio novembre ammontano complessivamente a circa €. 630.000,00, (superiori pertanto di oltre €. 480.000 rispetto al valore residuo del credito) di cui €. 232.000 circa per il diritto annuale iscritto a ruolo e €. 398.000,00 circa per il diritto annuale 2019 (che sarà iscritto a ruolo a dicembre 2022), 2020 e 2021.

E’ ritenuto pertanto congruo un accantonamento al fondo svalutazione crediti di €. 1.800.000,00 corrispondente all’84,00% circa del credito stimato per tributo, sanzioni ed interessi che sarà iscritto a ruolo. Tale accantonamento risponde ai principi di veridicità e prudenza di cui all’art. 1 del D.P.R. 254/2005, cosiccome specificati nel documento 1 “Principi contabili” allegato alla circolare M.I.S.E. n. 3622/C del 05.02.2009.

▪ *Accantonamento per rinnovo CCNL:*

è previsto l’importo di €. 100.000,00 a titolo di miglioramenti economici anno 2023 per rinnovo CCNL del personale camerale triennio 2022-2024 (al netto dell’anticipazione per I.V.C.); i miglioramenti economici comportano anche la rideterminazione dell’indennità di fine servizio ex art. 77 D.I. 12.07.1982.

Il vigente contratto della dirigenza è relativo al triennio 2016-2018, il CCNL del personale non dirigente sottoscritto il 16.11.2022 è relativo al triennio 2019-2021.

Non disponendo ad oggi di alcun elemento sui cui basare, anche solo in via del tutto preventiva, il calcolo dei costi per il triennio contrattuale 2022-2024, l’importo da accantonare potrebbe essere limitato all’onere per l’indennità di vacanza contrattuale.

La Legge di Bilancio 2023, nel testo ad oggi elaborato, non prevede i fondi necessari per il rinnovo contrattuale, ma intende riconoscere ai dipendenti pubblici, in tempi di inflazione elevata, un emolumento definito “bonus anti-inflazione”, pari all’1,5% dello stipendio lordo, ponendo a carico dei bilanci le coperture finanziarie relative alle PP.AA. diverse dalle amministrazioni centrali.

E' stato ritenuto prudentiale e corretto un accantonamento stimato per l'anno 2023 in misura del 3% circa del monte salari 2019.

La Camera dispone di un fondo per rinnovi contrattuali per l'importo di €. 300.185,21 al 31.12.2021, da utilizzare per la corresponsione al personale dei miglioramenti economici di cui al CCNL sottoscritto il 16.11.2022.

▪ Accantonamento fondo rischi:

L'art. 21 – comma 1 – del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Il Collegio prende atto che le società controllate e collegate non prevedono di subire perdite nel corrente esercizio; invita al costante monitoraggio del loro andamento.

E' stato comunque previsto un accantonamento di €. 10.000,00 per eventuali diminuzioni di valore delle cosiddette "altre partecipazioni" derivanti dai bilanci relativi all'esercizio 2022

Gli oneri della gestione corrente da attribuire alle singole funzioni sono gli oneri direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi, nonché gli oneri comuni a più funzioni da ripartire sulla base di un indice che tenga conto del numero e del costo del personale assegnato a ciascuna funzione, dei relativi carichi di lavoro e di altri eventuali elementi individuati annualmente.

Per l'anno 2023 la Camera fa ricorso ai seguenti driver per l'attribuzione alle diverse funzioni di proventi ed oneri comuni, cioè non direttamente imputabili alle singole funzioni:

- a. metri quadrati, in termini di competenza all'utilizzo
- b. numero dipendenti
- c. costo dei dipendenti

Gli oneri registrano nel complesso un aumento di €. 353.734,00, come di seguito riportato:

<i>Descrizione</i>	<i>Preventivo 2022</i>	<i>Preventivo 2023</i>	<i>Differenza</i>
Personale	4.137.000,00	4.175.000,00	38.000,00
Funzionamento	2.812.000,00	2.398.000,00	-414.000,00
Interventi economici	2.251.000,00	3.036.434,00	785.434,00
Ammortamenti e accantonamenti	2.468.000,00	2.410.000,00	-58.000,00
Oneri finanziari	200,00	500,00	300,00
Oneri straordinari	18.000,00	20.000,00	2.000,00
Svalutazione partecipazioni	=====	=====	=====
TOTALE	11.686.200,00	12.039.934,00	353.734,00

I costi del personale sono previsti sostanzialmente stabili (+€. 38.000,00, di cui €. 12.500,00 per "Altri costi del personale", con particolare riferimento agli "Oneri per concorsi", per + €. 10.000,00); gli emolumenti previsti per il personale camerale per il 2023 sono calcolati sulla base del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.12.2022.

La voce B7 "Funzionamento", registra una diminuzione di €.414.000,00; in particolare, a fronte della minore previsione per versamento al Bilancio dello Stato (€. 467.150,00) sono stati aumentati gli stanziamenti per energia elettrica e combustibile da riscaldamento, alla luce dei consistenti aumenti dei prezzi registrati.

Nel complesso, pertanto, le spese di struttura (personale e funzionamento) sono diminuite per €. 376.000,00.

Gli interventi economici registrano un aumento di €. 785.434; si evidenziano, in particolare, gli stanziamenti per realizzazione del progetto VATO (€. 479.934) e dei progetti FNP 2021-2022 (€. 227.500) non contabilizzati nel preventivo 2022.

Il decremento di ammortamenti e accantonamenti (€. 58.000,00) è dovuto ad un aumento di €. 52.000,00 relativo agli ammortamenti degli immobili, con riferimento all'immobile sede di Siena per il quale si prevede una quota di ammortamento del 2% da calcolare anche sul costo storico oltre che sugli incrementi di valore per manutenzioni straordinarie; si registra, invece, una diminuzione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per €. 100.000,00, in ragione dell'ammontare del fondo al 31.12.2021 (pari al 99,50% del valore nominale dei crediti) e dell'andamento delle riscossioni dei crediti per diritto annuale nel corso del corrente anno, di gran lunga superiore rispetto al valore residuo del credito.

Nel 2023 non è previsto alcun onere per svalutazione partecipazioni; è peraltro effettuato a tale titolo un accantonamento di €. 10.000,00 a fondo rischi.

**Per quanto attiene agli investimenti**, il Collegio ha verificato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 254/2005, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritti nel piano di cui all'allegato A, sono stati imputati alla funzione B "servizi di supporto".

La relazione della Giunta, nel disporre il piano degli investimenti del preventivo 2023, riporta che gli investimenti stessi sono finanziati attraverso gli ammortamenti, adeguatamente calcolati nel corso degli anni in considerazione della durata e dell'utilizzo residuo dei beni, nonché mediante risorse liquide disponibili nell'ambito del patrimonio dell'ente, rendendo indisponibile la relativa quota parte del patrimonio netto.

E' previsto per l'esercizio 2023 un disavanzo economico di €. 64.500,00, articolato come segue:

Risultato gestione corrente	- 187.000,00
Risultato gestione finanziaria	+ 4.500,00
Risultato gestione straordinaria	+ 118.000,00
<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b>64.500,00</b>

Tale disavanzo è inferiore per €. 780.300 rispetto al disavanzo 2022 (€. 844.800,00), a seguito di un aumento dei proventi per €. 1.134.034 e degli oneri per €. 353.734.

L'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 254/2005 prevede che il preventivo annuale sia redatto "secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo."

Il disavanzo economico d'esercizio sopra evidenziato viene coperto, per l'intero importo, dal patrimonio netto degli esercizi precedenti, che al 31.12.2021 ammontava a €. 33.488.447,00; al riguardo, la relazione al preventivo riporta la seguente esposizione in merito alla sostenibilità economico – finanziaria del disavanzo economico previsto:

<b>Patrimonio netto al 31.12.2021</b>	<b>33.488.447,00</b>
<b>Riserva da partecipazioni al 31.12.2021</b>	<b>- 837.117,00</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>- 28.526,00</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>- 10.006.884,00</b>

<b>Immobilizzazioni finanziarie **</b>	<b>- 13.508.992,00</b>
<b>Patrimonio netto disponibile al 31.12.2021</b>	<b>9.106.927,00</b>

\*\* al netto della riserva da partecipazioni e dei crediti di finanziamento

Il disavanzo stimato dell'esercizio 2022, secondo il preventivo aggiornato, è di €. 844.800,00 ed il patrimonio netto sarà utilizzato, per il medesimo importo, per il pareggio di bilancio; l'importo degli investimenti previsti nel preventivo 2022 aggiornato è di complessivi €. 213.000,00.

Per l'anno 2023 sono previsti investimenti per totali €. 295.000,00.

La previsione relativa al patrimonio netto disponibile residuo al 31.12.2022 è di seguito riportata, con la precisazione che l'effettiva consistenza delle componenti attive e passive del patrimonio potrà essere accertata solo alla chiusura del bilancio al 31.12.2022 nel quale sarà altresì definito il risultato dell'esercizio:

<b>Patrimonio netto disponibile al 31.12.2021</b>	<b>9.106.927,00</b>
<b>Utilizzo ai fini del pareggio di bilancio 2022 (da preventivo aggiornato 2022)</b>	<b>844.800,00</b>
<b>Utilizzo per il finanziamento del piano investimenti 2022 (da preventivo aggiornato)</b>	<b>213.000,00</b>
<b>Patrimonio netto disponibile al 31.12.2022</b>	<b>8.049.127,00</b>
<b>Utilizzo per il finanziamento del piano degli investimenti 2023</b>	<b>295.000,00</b>
	<b>7.754.127,00</b>

Dalla relazione al preventivo predisposta dalla Giunta risulta che la Camera, in considerazione delle particolari condizioni di contesto ed alla luce di una positiva dimensione della liquidità e degli indicatori patrimoniali, può prevedere un risultato economico negativo avendo le camere accorpate realizzato avanzi economici negli anni precedenti.

Considerando anche le variazioni intervenute e che interverranno nella composizione del patrimonio nel corso del corrente esercizio, nonché il disavanzo economico previsto, il principio del pareggio per l'anno 2023 è conseguito mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati riferiti a precedenti esercizi, senza necessità di disinvestimenti del patrimonio o contrazione di prestiti conseguenti a carenza di liquidità, nell'immediato e nel medio – lungo periodo.

A conferma di quanto sopra esposto, sono richiamate le analisi di solidità patrimoniale (margine e indice di struttura) e di liquidità (margine di tesoreria, indice di liquidità) riportate nella relazione previsionale e programmatica 2023, nonché gli indici di squilibrio strutturale e di dissesto finanziario esposti nella relazione al preventivo.

Il Collegio dà atto che l'andamento dei disavanzi degli esercizi 2020, 2021 e 2022, pari rispettivamente a €. 2.218.713,00 (bilancio d'esercizio 2020), €. 1.249.240,00 (bilancio d'esercizio 2021), €. 844.800,00 (preventivo aggiornato 2022) è conseguente alla situazione assolutamente eccezionale di crisi economica dovuta all'emergenza COVID 19, a causa della quale Unioncamere ha proposto alle Camere di Commercio di intervenire a favore del sistema economico territoriale attraverso l'utilizzo della parte liquida del patrimonio netto, ovverosia delle giacenze di cassa presenti nei conti di Tesoreria, in una misura che consentisse la salvaguardia dell'equilibrio finanziario dell'ente nel medio termine.

La Camera di Arezzo-Siena, grazie ai significativi avanzi patrimonializzati disponibili, alle liquidità (€. 17.410.866,00 al 31.12.2021) ed alla solidità patrimoniale complessiva ha destinato – in coerenza

con la propria *mission* istituzionale - risorse straordinarie a sostegno del sistema economico del territorio, incrementando il disavanzo.

Resta inteso, peraltro, che il mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale in un orizzonte temporale di medio periodo, senza ledere il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente e garantendo un livello di efficienza ed efficacia nella fornitura dei servizi, richiede il prudentiale sostenimento di disavanzi d'esercizio, cosicchè si rende necessario il ripristino di una situazione tendenziale di pareggio del preventivo o, comunque, il significativo contenimento del disavanzo economico, sia in fase di previsioni iniziali sia in fase di aggiornamento del preventivo in corso di anno.

Il preventivo 2023 stima un disavanzo di €. 64.500,00, in netta riduzione rispetto ai precedenti esercizi.

Nella relazione al preventivo è fatto riferimento alla sopravvenienza attiva di €. 1.280.819,34 corrispondente all'importo versato al Bilancio dello Stato nel triennio 2017-2019, derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022, per la quale Unioncamere ha dato indicazioni di procedere alla rilevazione nel bilancio 2022.

La Camera, secondo le indicazioni di Unioncamere, tenuto conto dei contatti in corso con il MEF per conoscere le modalità attraverso le quali sarà data attuazione alla sentenza e, in particolare, verrà disposta la restituzione delle somme versate, contabilizzerà pertanto la suddetta sopravvenienza nel bilancio d'esercizio 2022, senza procedere ad ulteriori aggiornamenti del preventivo 2022.

La rilevazione di tale somma quale provento straordinario dell'esercizio determinerà nel bilancio 2022 il conseguimento di un avanzo economico, a fronte del disavanzo stimato sia nel preventivo aggiornato (€. 844.800,00, delibera C.C. 8/2022) sia nel preconsuntivo 2022 (€. 588.543,00).

Il Collegio raccomanda il prudente utilizzo della sopravvenienza in questione, in ragione dei consistenti seppur motivati disavanzi economici subiti dalla Camera nel corso degli ultimi esercizi, che hanno ridotto gli avanzi patrimonializzati disponibili; è da considerare inoltre la situazione conseguente alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale che, sulla base della condivisibile interpretazione dell'Ente, rende dovuto solo in minima parte il versamento al Bilancio dello Stato.

In ragione peraltro degli approfondimenti in corso da parte di Unioncamere, l'eventuale prudentiale opportunità di accantonamenti in tal senso troverebbe per l'anno 2023 adeguata capienza nella sopravvenienza in questione, in fase di aggiornamento del preventivo.

E' stato riportato nella relazione al preventivo il programma triennale dei lavori di importo superiore a €. 100.000,00 ed il programma biennale delle forniture di beni e servizi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016; è stato altresì specificato che non sono previsti nel triennio lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro.

Al preventivo della Camera è allegato il preventivo dell'Azienda speciale Arezzo Sviluppo, come previsto dall'art. 66 del DPR 254/2005.

L'Allegato G), redatto ai sensi dell'art. 67 – comma 1 – del DPR 254/2005, riporta un risultato d'esercizio previsto in pareggio.

Il contributo camerale è contabilizzato tra i proventi per €. 449.900,09; l'importo di €. 449.901,00 è contabilizzato dalla Camera tra gli oneri alla voce B8 "Interventi economici".

I documenti allegati al preventivo 2023, secondo quanto previsto dal D.M. 27/3/2013, sono i seguenti: **Budget economico annuale**, predisposto in termini di competenza economica e redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1) del medesimo D.M. 27.3.2013.

**Budget economico pluriennale**, quale allegato al budget annuale; copre un periodo di tre anni (2023-2025), è formulato in termini di competenza economica e presenta una articolazione delle poste

coincidente con quella del budget annuale.

**Prospetto delle previsioni di entrata e prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi**, quali allegati al budget economico annuale, redatti secondo il principio di cassa e definiti secondo il formato di cui all'allegato 2 al citato D.M. 27/2013.

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.)**, di cui all'art. 2 del D.M. 27/3/2013, il quale costituisce un documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio, che illustra il contenuto dei programmi di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio e contiene gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi.

Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la predisposizione dei suddetti documenti, come esposti nella relazione al preventivo 2023; in particolare, prende visione delle diverse voci di "Missioni e programmi", come individuati per le Camere di Commercio dal Ministero Sviluppo Economico, con la richiamata nota prot. 148123/12.9.2013 e con la successiva nota ministeriale prot. 87080/09.06.2015.


## **CONCLUSIONI**

Il Collegio considerato che:

- il preventivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i proventi previsti risultano essere attendibili;
- gli oneri previsti sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare degli stessi sostenuti negli esercizi precedenti, alle spese obbligatorie previste per il 2023 e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato il pareggio di bilancio anno 2023 conseguito mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati riferiti a precedenti esercizi, senza necessità di disinvestimenti del patrimonio o contrazione di prestiti conseguenti a carenza di liquidità, nell'immediato e nel medio – lungo periodo;

**esprime parere favorevole**

in ordine all'approvazione della proposta del Preventivo per l'anno 2023 da parte del Consiglio Camerale.

DOTT. GIOVANNI PIRAS	
DOTT.SSA SERENA CIANFLONE	
DOTT. PIERANGELO ARCANGIOLI	

